



Città di Ragusa
Settore XI
Appalti Contratti Patrimonio – Servizio 1°
Corso Italia, 72 - Tel. 0932 676.. - E-mail r.spata@comune.ragusa.it
PEC: protocollo@pec.comune.ragusa.it

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
CIG A0366407FD
CUP F25F21001690006

**APPALTO LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE A TEATRO COMUNALE DELL'EX
CINEMA MARINO, GIÀ "TEATRO DELLA CONCORDIA" – COMPLETAMENTO**

Applicazione dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art.107, comma 3 del D.Lgs.n.36/2023.

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 7088 del Registro generale in data 01/12/2023, questa Amministrazione ha deciso di affidare l'appalto dei lavori di "Restauro e recupero funzionale a Teatro Comunale dell'ex Cinema Marino, già Teatro Della Concordia – Completamento" validato in data 28/11/2023 ai sensi dell'art. 42 comma 4 del *D.Lgs 31 marzo 2023, n.36*.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite il "PORTALE APPALTI e-procurement" accessibile all'indirizzo <https://eprocurement.comune.ragusa.it>, di seguito indicato con il termine "Portale".

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 con applicazione del criterio criterio del minor prezzo, di cui all'art. 50, comma 4 del d.lgs. n. 36/2023;

La durata del procedimento è prevista pari a sei mesi dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 17 del Codice – Allegato I.3.

Il luogo di svolgimento dell'appalto è Ragusa.

CIG A0366407FD – CUI 00180270886202100080 - CUP F25F21001690006

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Ignazio Alberghina Dirigente del Settore IV, tel. 0932 676 515 e-mail] i.alberghina@comune.ragusa.it

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Rosario Spata Dirigente del Settore XI, tel 0932 676 241, e-mail r.spata@comuneiragusa.it

I. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Portale comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Portale.

L'utilizzo del Portale avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Portale;
- utilizzo del Portale da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare

In caso di mancato funzionamento del Portale o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Portale e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Portale sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo del Portale è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Portale è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE E INFORMAZIONI RELATIVE ALL'USO DEL PORTALE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Portale;

b) essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

c) essere in possesso di una firma digitale valida, del/i soggetto/i che sottoscrive/ono l'istanza di partecipazione e l'offerta;

d) essere in possesso delle credenziali di accesso al Portale. Per il primo accesso è necessario registrarsi allo stesso, raggiungibile all'indirizzo <https://eprocurement.comune.ragusa.it>, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;

e) visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel Manuale del Portale Appalti del Comune di Ragusa, reperibile all'indirizzo: <https://eprocurement.comune.ragusa.it>

Gli utenti autenticati al Portale, nella sezione "Bandi di gara" in corso, possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

In caso di operatori economici plurisoggettivi, con riferimento alla fase di registrazione al portale di e-procurement, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a) bando/disciplinare di gara e i relativi allegati:

- Allegato 1 Modello di partecipazione;
- Allegato 2 DGUE
- Allegato 3 Dichiarazioni integrative
- Allegato 4 Protocollo di legalità
- Allegato 5 Clausole antimafia
- Allegato 6 Fac-simile F24_ELIDE

b) capitolato speciale ed elaborati progettuali

I documenti di gara sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul Portale del Comune di Ragusa, al seguente indirizzo <https://eprocurement.comune.ragusa.it>

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Portale all'indirizzo <https://eprocurement.comune.ragusa.it>

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul medesimo Portale sopra indicato .

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Portale e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento del Portale, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione all'indirizzo PEC indicato dal concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ... *[motivare la mancata suddivisione in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese]*.

Lavori di restauro e recupero funzionale a Teatro Comunale dell'ex Cinema Marino, già "Teatro Della Concordia"

- **Valore globale stimato euro 3.685.333,73** (comprensivo dell'importo dei lavori aggiuntivi e della quota del quinto d'obbligo, esclusi oneri di sicurezza).
- **Importo a base di gara** (compresi oneri di sicurezza e costo manodopera): **euro 2.129.756,36** (duemilionicentoventinovemilasettecentocinquantasei/36) al quale potrà aggiungersi l'importo di **euro 1.042.937,68** per lavori aggiuntivi, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) del Codice, in caso di reperimento dei fondi necessari; categoria prevalente OG 2, classifica V¹;
- **Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza** non soggetti a ribasso: euro 86.460,68 (ottantaseimilaquattrocentosessanta/68) e, per la parte dei lavori aggiuntivi, euro 15.121,92 (quindicimilacentotrentuno/92).
- **Costi della manodopera** ai sensi dell'art. 41, comma 14, del del D.Lgs. n.36/20123, non soggetti a ribasso: euro 621.906,13 (seicentoventunomilanovecentosei/13) e, per la parte dei lavori aggiuntivi, euro 343.897,26 (trecentoquarantatremilaottocentonovantasette/26).
- **Variatione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, stimato in euro 614.222,29, la stazione appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120, comma 9, del Codice).

Il contratto collettivo da applicarsi è quello del Settore Edile

¹Fatta salva l'applicazione dell'incremento previsto all'art. 2, comma 2 dell'allegato II.12 del D.Lgs. n.36/2023

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:

Categoria	Classifica	Importo	Avvalimento SI/NO
OG 2	IV	€ 2.095.614,78	NO

Categorie scorporabili:

Categoria	Classifica	Importo	Qualificazione obbligatoria non obbligatoria	Subappaltabil e non subappaltabil SI/NO	Avvalimento SI/NO
OS28	III	€ 664.632,49	obbligatoria	SI	NO
OS30	III	€ 925.086,46	obbligatoria	SI	NO

Ai sensi dell'art. 119, comma 1. del D.Lgs. n.36/2023 è nulla la cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d).

E' vietato il subappalto integrale dell'esecuzione della prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, inoltre, è vietato il subappalto della prevalente esecuzione dei lavori riferiti al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta densità di manodopera.

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del suindicato art.119.

Per la categoria prevalente **OG2 non è consentito il ricorso all'avvalimento** ai sensi dell'art. 132, comma 2 del Codice

Per le categorie **OS 28 e OS 30 non è consentito l'avvalimento** ai sensi dell'art. 104 c.11 del d.lgs. 36/2023.

I lavori relativi alle categorie **OS28 e OS30** possono essere assunti dalle imprese qualificate nella categoria **OG11** per la classifica corrispondente.

L'appalto è finanziato con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 di cui alla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 79 del 22 Dicembre 2021, e con i fondi di cui alla L.R. 61/81.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto è di giorni 540 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione superiore al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato con decreto dal Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, la S.A: procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.4 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D.Lgs.n.36/2023 ed al compimento degli adempimenti ivi previsti, l'amministrazione corrisponderà all'appaltatore un'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine assegnato, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, secondo le indicazioni di cui al precedente punto 3) e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 100 e nell'allegato II.12 del Codice .

Nel caso in cui non risulti l'avvenuto aggiornamento/rinnovo dell'attestazione SOA, il concorrente deve dichiarare, a pena di esclusione, di averne fatto richiesta nei termini di legge e produrre la relativa documentazione dimostrativa.

Qualora il concorrente, non qualificato per l'esecuzione dei lavori relativi alle categorie scorporabili, intenda avvalersi del subappalto (c.d. subappalto necessario o qualificante), deve essere qualificato nella categoria prevalente in una classifica corrispondente all'importo totale dei lavori comprensivo dell'importo delle categorie scorporabili non specificatamente posseduto e dichiarare espressamente, a pena di esclusione, che intende concedere in subappalto i lavori inerenti la/e categoria/e scorporabile/i ad impresa qualificata.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del D.Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.

Ai sensi dell'art. 68 comma 2: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori- che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle".

Ai sensi dell'at. 68, comma 11: "I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente irequisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2".

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice "Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati".

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e d) del D.Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 36/2023 devono essere posseduti:

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. in caso di consorzio stabile di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Per la categoria prevalente OG2 e per le categorie scorporabili OS28 e OS30 (SIOS) non è ammesso l'avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Qualora il concorrente, non qualificato per l'esecuzione dei lavori relativi alle categorie scorporabili, intenda avvalersi del subappalto (c.d. subappalto necessario o qualificante), deve essere qualificato nella categoria prevalente in una classifica corrispondente all'importo totale dei lavori comprensivo dell'importo delle categorie scorporabili non specificatamente possedute e dichiarare espressamente, a pena di esclusione, che intende concedere in subappalto i lavori inerenti la/e categoria/e scorporabile/i ad impresa qualificata.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad euro 37.869,16. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IBAN della Tesoreria del Comune di Ragusa presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa: IT 77 0 05036 17000 T20006660001 ;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione UNI ISO 45001. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

L'operatore economico interessato a partecipare alla presente procedura non è tenuto alla visita dei luoghi ma è tenuto a prendere visione di tutti gli elaborati a base di gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **euro 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente *indirizzo* <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Portale. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso il Portale il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati;

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 22 dicembre 2023 a pena di irricevibilità. Il Portale non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Portale.

Le operazioni di inserimento sul Portale di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Portale si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Portale.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nel Portale offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Il Portale consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione nel Portale

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

1.4. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Portale dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

1.5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **Busta Telematica A “Documentazione amministrativa”** contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, indicata nella tabella seguente:

Documentazione amministrativa	
Documento	Riferimento bando/disciplinare di gara
Domanda di partecipazione ed eventuali procure	15.1.
DGUE	15.2.
Dichiarazioni integrative	15.3.1
Omissis	15.3.2
Attestazione SOA	15.3.3
PASSOE	15.3.4
Garanzia Provvisoria	15.3.5
Certificazioni di qualità per la riduzione della Garanzia Provvisoria	15.3.6
Contributo ANAC	15.3.7
Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa	15.3.8
Clausole Antimafia	15.3.9
Documentazione attestante il pagamento del bollo	15.3.10
Omissis	15.3.11
Omissis	15.4
Documentazione ulteriore per i soggetti associati	15.5

1.5.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta in bollo (con le modalità di seguito specificate) preferibilmente secondo il modello allegato e contiene le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), il ruolo e le parti dell'opera, secondo le categorie del presente bando, che verranno eseguite da ciascuna associata, ai sensi dell'art.68, commi 2 e 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00 viene effettuato tramite F24** (codice identificativo: 40 – tipo: R – codice: 1573), bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

La domanda dovrà essere inviata in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Domanda_partecipazione_CIG> ed essere sottoscritta con firma digitale

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il Documento di gara unico europeo (DGUE), messo a disposizione nell'Allegato 2, è aggiornato al D.Lgs 36/2023, deve essere compilato, scaricato e firmato digitalmente e deve contenere, oltre a quelle relative al possesso dei requisiti di capacità richiesti, anche le seguenti dichiarazioni:

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti

fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento dalla ditta ausiliaria.

Il DGUE è sottoscritto ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dai soggetti indicati al precedente punto 15.1.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_DGUE_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. Ciascun concorrente rende le seguenti **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
2. dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
3. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
4. dichiara di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo; di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti delle cave eventualmente necessarie e delle scariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità in loco della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
5. dichiara il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
6. dichiara le certificazioni possedute ai fini della riduzione della garanzia provvisoria (da allegare alla documentazione amministrativa);

[In caso di subappalto c.d. necessario o qualificante]:

7. indica specificatamente le lavorazioni attinenti le categorie scorporabili che è tenuto ad affidare in subappalto;
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione G.M. n.64 del 23 febbraio 2021 reperibile su amministrazione trasparente del sito internet del Comune di Ragusa e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] :

9. dichiara di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

[Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]:

10. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
11. dichiara di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

[Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del d.lgs. n.14/2019] :

12. dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Le suddette dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dai soggetti indicati al precedente punto 15.1.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, devono essere rese in un unico documento che dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazioni_integrative_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale

15.3.2 Omissis

15.3.3 ATTESTAZIONE SOA, firmata dal legale rappresentante o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni sottoscritte, dai legali rappresentanti, rilasciata/e da società di attestazione SOA di cui all'art. 100, comma 4 del D.Lgs n.36/2023, regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere dal quale risulti, nei casi previsti dall'art.4 dell'allegato II.12 del citato Decreto (a partire dalla III classifica) il possesso della certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della Serie UNI EN ISO 9000.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Attestazione_Soa_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

15.3.4 PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente (in caso di ati deve contenere tutte le ditte facenti parte dell'associazione temporanea ed essere firmato digitalmente da tutti i rispettivi rappresentanti legali);

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_PASSOE_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

15.3.5 documento attestante la **GARANZIA PROVVISORIA** di cui al punto 10 del presente disciplinare di gara;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia_Provvisoria_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale anche dal garante

[Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice]:

15.3.6 CERTIFICAZIONI di cui all'art. 106, c.8 e Alleg. II.13 del Codice che giustificano la riduzione della garanzia provvisoria;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Certificazione_qualità_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

15.3.7 ricevuta di pagamento del **CONTRIBUTO** a favore dell'ANAC di cui al punto 12. del presente disciplinare;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Contributo_ANAC_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

15.3.8 DICHIARAZIONE conforme allo schema allegato, in osservanza del **Protocollo di legalità** e della circolare n.593 del 31 gennaio 2006 dell'Assessore Regionale per i Lavori Pubblici, debitamente compilata e sottoscritta;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Protocollo_Legalità_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

15.3.9 CLAUSOLE ANTIMAFIA conformi allo schema allegato, ai sensi della Direttiva 23 giugno 2010 del Ministero degli Interni, debitamente compilate e sottoscritte.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Clausole_Antimafia_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale

15.3.10 L'assolvimento dell'**IMPOSTA DI BOLLO** di € 16,00 sulla Domanda di partecipazione da produrre con le modalità indicate al punto 15.1 del presente Disciplinare

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_imposta_bollo_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

15.3.11 Omissis

La Documentazione e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti da 15.3.1 a 15.3.10 sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dai soggetti indicati al precedente punto 15.1.

15.4. OMISSIS

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Mandato_Collettivo_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- dichiarazione delle parti/percentuali che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazione ATI_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Atto_Costitutivo_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazione consorzio:CIg> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del D.lgs. n.36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti/percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Impegno r.t.i._CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Contratto rete._CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Dichiarazioni _retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_contratto__retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_mandato_retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_dichiarazione_retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_contratto__retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_mandato_retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_dichiarazione_retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_contratto__retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_dichiarazione_retisti_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

16. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà produrre obbligatoriamente, pena l'esclusione, il "**Modulo di Offerta Economica**" generato in formato pdf dal Portale, dopo l'inserimento dei dati richiesti.

L'offerta sopraindicata prodotta dal sistema deve essere successivamente firmata digitalmente dal legale rappresentante e o persona munita di poteri di firma, la cui Procura sia stata prodotta nella Busta A "Documentazione". In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Imprese, Consorzio, GEIE, l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena la nullità, da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorzati.

Il documento obbligatorio dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Offerta_Economica_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Si precisa inoltre che l'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui alla domanda di partecipazione, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO** sull'importo a base di gara indicato sia in cifre sia in lettere al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; in caso di discordanza fra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido il valore in lettere. Il ribasso deve essere formulato con un massimo di tre cifre decimali; non si terrà conto delle cifre decimali successive alla terza.

-b) COSTI PER LASICUREZZA AZIENDALE relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 comma 1 procede alla valutazione di merito circa l'adeguatezza dell'importo in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta.

-c) COSTI MANODOPERA. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

La mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza aziendale, ai sensi dell'art. 108, comma 9, comporta l'esclusione dalla gara.

Una eventuale indicazione nell'offerta economica di costi per la sicurezza aziendali pari a "zero", sarà considerata elusiva dell'obbligo di indicazione dei costi aziendali e comporterà l'esclusione del concorrente senza alcuna possibilità di integrare l'offerta, avviando il soccorso istruttorio)

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

Nella Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell'offerta, mentre la Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dalle imprese offerenti per la preparazione e la presentazione delle offerte medesime, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula del relativo Contratto.

L'Aggiudicatario del servizio resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto e, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge,

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo. Ai sensi dell'art 54 c.1 si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

La soglia di anomalia è determinata col metodo A dell'Allegato II.2 del codice dei contratti.

Ai fini dell'aggiudicazione i ribassi offerti, le somme e le medie calcolate saranno troncate alla terza cifra decimale, senza arrotondamento.

Si applica l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs 36/2023.

L'amministrazione aggiudicatrice in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110 comma 1 e 5 lett. d) del D.Lgs. 36/2023 o. In mancanza di tale dato la Stazione Appaltante procederà all'esclusione dell'operatore economico, pertanto la carenza non è sanabile successivamente alla presentazione dell'offerta.

18. SEGGIO DI GARA

Il Seggio di gara monocratico è presieduto dal Dirigente dell'apposito servizio all'uopo deputato – Settore 11, Appalti, Contratti, Patrimonio, Servizio 1, Procedure di appalto di lavori, servizi e forniture.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo alle ore 09:30 del giorno 22 dicembre 2023.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Portale almeno due giorni prima della data fissata.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del D.Lgs.36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima all'apertura e alla verifica dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, all'apertura e alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo e secondo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni del Seggio di gara.

Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

20. APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il seggio di gara, in seduta pubblica, procede all'apertura telematica dell'Offerta Economica e provvede:

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

b) alla lettura della misura percentuale delle offerte, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa a:

- incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente,
- incidenza percentuale dei propri costi del personale;

c) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;

d) all'eventuale esclusione delle offerte se ricorre una delle cause di cui al punto 17.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 lett. a e b) del D.Lgs. 36/2023, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente.

21. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.Lgs 36/2023, si applicherà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'Allegato II.2

Il metodo scelto per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte è il **METODO A**.

Ai fini dell'aggiudicazione i ribassi offerti, le somme e le medie calcolate saranno troncate alla terza cifra decimale, senza arrotondamento.

22. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- alla formazione della graduatoria provvisoria;
- a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte in ordine decrescente.

Qualora risultino più di un concorrente vincitore (nel caso in cui ci siano offerte uguali) prima di proseguire con l'apertura della documentazione amministrativa, si procederà al sorteggio del concorrente vincitore.

23. APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara procederà, una volta stilata la graduatoria provvisoria, a verificare la Documentazione Amministrativa prodotta dai primi due concorrenti.

Il seggio di gara procederà a

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 6;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 225 comma 2.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 225 comma 2 (l'art. 81 del Codice 50/2016 è ancora vigente), attraverso l'utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall'A.N.A.C.

I requisiti speciali di partecipazione sono comprovati attraverso la documentazione che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema FVOE.

In fase di esame della documentazione amministrativa si procederà come di seguito:

A) a seguito di eventuale fase di soccorso istruttorio, qualora tutti i concorrenti esaminati risultano essere ammessi, si potrà procedere alla formazione della graduatoria definitiva di cui al successivo punto;

B) a seguito di eventuale fase di soccorso istruttorio, qualora uno o più concorrenti non risultino in possesso dei requisiti richiesti, si procederà alla loro esclusione e al ricalcolo della nuova soglia di anomalia, alla formazione della graduatoria provvisoria come indicato al precedente punto 22., all'individuazione del concorrente primo in graduatoria, alle operazioni di apertura e verifica della documentazione amministrativa come previsto al presente punto 23.

Si giungerà alla definizione della graduatoria definitiva solo qualora tutti gli operatori economici soggetti a verifica siano regolari in fase di analisi della documentazione amministrativa.

24. GRADUATORIA DEFINITIVA – CONSOLIDAMENTO DELLA GRADUATORIA

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 108 comma 12, si precisa che ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, anche nei casi di inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo delle medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro *60 giorni* dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice

L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, la polizza di assicurazione di cui al comma 10 del citato articolo 117.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa *a cura dell'Ufficiale rogante*.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 1.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante (G.M. n.64 del 23 febbraio 2021) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati nella sezione di Amministrazione trasparente sul sito della stazione appaltante [<https://ragusa.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza>].

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.-

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione distaccata di Catania.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

Ragusa, 7 dicembre 2023

Il Dirigente

Dott. Rosario Spata